



*Il Ministro della Transizione Ecologica*

**Piano ambientale di cui al D.P.C.M. 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto – Determinazioni relative all'attuazione delle prescrizioni n. 16.e) - 42-49 (Batterie nn. 5-6) e n. 18 (Altoforno 3) del Piano ambientale.**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

**VISTO** il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

**VISTO** il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante “*Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89*”;

**VISTO** il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

**VISTO** il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante “*Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13*”;

**VISTO** l’articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: “*I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all’attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest’ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all’Autorità competente di convocare apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023*”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

**VISTA** l’istanza presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) (nel seguito, Commissari straordinari) con nota del 21 febbraio 2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/21140, con cui, a seguito della richiesta ricevuta dalla società Acciaierie d’Italia S.p.A. (nel seguito, Gestore) con nota protocollo Dir. 73/2022 del 4 febbraio 2022 e rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, è stata chiesta l’attivazione della Conferenza di Servizi ai sensi del predetto articolo 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017 e dell’articolo 1, comma 9, del citato decreto legge n. 61 del 2013 per l’approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi delle attività di dismissione previste in attuazione delle prescrizioni n. 16.e) -42-49 (*Batterie nn. 5-6*) e n. 18 (*Altoforno 3*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, tutte con scadenza prevista al 30 aprile 2022 e differimento richiesto per completarne l’attuazione:

- al 22 febbraio 2023 per la prescrizione n. 16.e) – 42 – 49 (*Batterie n. 5-6*);
- al 21 ottobre 2022 per la prescrizione n. 18 (*Altoforno 3*).

**VISTA** la nota del 23 novembre 2021, protocollo n. 62186, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/129784, con la quale l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha trasmesso gli

esiti delle attività di vigilanza condotte il 19 novembre 2021 per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori di dismissione previsti in attuazione della prescrizione n. 16.e) – 42 – 49 (*batterie nn. 5-6*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017;

**VISTA** la nota dell'8 marzo 2022, protocollo n. 12424, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/29547, con la quale ISPRA ha trasmesso gli esiti delle attività di vigilanza condotte il 23 febbraio 2022 per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori di dismissione previsti in attuazione della prescrizione n. 18 (*Altoforno 3*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017;

**VISTA** la nota del 21 marzo 2022, protocollo n. CTVA/1722, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/35768, con la quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (nel seguito Commissione tecnica VIA-VAS) ha trasmesso il parere n. 449 del 18 marzo 2022 in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento delle attività di dismissione previste per l'attuazione delle prescrizioni n. 16.e) -42-49 (*Batterie nn. 5-6*) e n. 18 (*Altoforno 3*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017;

**VISTO** il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi che ha avuto luogo in data 22 marzo 2022, in modalità di videoconferenza videoregistrata, trasmesso ai partecipanti con nota protocollo n. MiTE/37561 del 23 marzo 2022;

**PRESO ATTO** che la Conferenza di Servizi, nella sopra richiamata riunione del 22 marzo 2022, ha chiesto al Gestore di produrre chiarimenti ed integrazioni tenendo conto di quanto emerso in seduta e della documentazione trasmessa dalla Commissione tecnica VIA-VAS, dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto, documentazione allegata al verbale trasmesso con la sopra citata nota del 23 marzo 2022 protocollo n. MiTE/37561;

**VISTA** la nota del 31 marzo 2022, acquisita il 1° aprile 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/42142, con la quale i Commissari straordinari hanno inviato la documentazione ricevuta dal Gestore con nota protocollo Dir.196 del 28/03/2022 in riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi nella riunione del 22 marzo 2022, nella quale si ribadisce che *“le attività di demolizione dell'Altoforno 3 e delle Batterie 5-6 non sono finalizzate al contenimento delle emissioni nelle varie matrici ambientali, bensì pertinenti al riordino dello stabilimento attraverso la demolizione di impianti non più attivi, pur nella consapevolezza che gli stessi possono contenere materiali potenzialmente impattanti (amianto, FAV, ecc...)”* e prendendo atto i Commissari stessi: i) della dichiarata impossibilità di Acciaierie d'Italia S.p.A. a contrarre i tempi di demolizione in quanto ciò potrebbe pregiudicare le condizioni di sicurezza dei lavori in esecuzione e quindi la salvaguardia dei lavoratori impegnati; ii) degli elementi di dettaglio rappresentati da Acciaierie d'Italia S.p.A. per quanto attiene le misure di gestione e prevenzione durante le operazioni di demolizione le quali, come riportato da ISPRA nel corso della riunione della Conferenza del 22 marzo 2022, sono state oggetto di esame nell'ambito di specifiche verifiche di vigilanza;

**VISTA** la nota del 12 aprile 2022, protocollo n. CTVA/2304, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/45177, con la quale la Commissione tecnica VIA-VAS ha trasmesso il parere n. n. 464 del 6 aprile 2022 in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento delle attività di dismissione previste in attuazione delle prescrizioni n. 16.e) -42-49 (*Batterie nn. 5-6*) e n. 18 (*Altoforno 3*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017;

**VISTO** il verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi che ha avuto luogo in data 14 aprile 2022, in modalità di videoconferenza, trasmesso ai partecipanti con nota protocollo n. MiTE/46421 del 19 aprile 2022;

**PRESO ATTO** che la Conferenza di Servizi, nella sopra richiamata riunione del 14 aprile 2022, *“acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni e Enti rappresentati in merito all’istanza di modifica del cronoprogramma di realizzazione degli interventi previsti dalle prescrizioni n. 16.e) - 42-49 (Batterie nn. 5-6) e n. 18 (Altoforno 3) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, registrata la mancata partecipazione della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Statte e del Comune di Taranto, registrato il parere trasmesso dal Comune di Taranto con nota prot. n. 67192 del 13/04/2022, che non si sostanzia in alcuna proposta prescrittiva, né in un parere chiaramente negativo”*, ha determinato che *“l’istanza è accolta a condizione che, durante le fasi di demolizione, siano rispettate le seguenti prescrizioni in aderenza alle indicazioni formulate ad esito delle relative verifiche di vigilanza svolte da ISPRA e ai pareri delle Commissioni ministeriali e della Regione Puglia acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza:*

- 1. si prescrive al Gestore di mantenere attivi i presidi di contenimento delle polveri eventualmente prodotte durante le fasi di demolizione delle batterie 5-6 e dell’Altoforno 3, registrando con frequenza settimanale le ore di funzionamento di ogni singolo nebulizzatore utilizzato;*
- 2. si prescrive al Gestore il rigoroso rispetto delle procedure già previste dal sistema di gestione ambientale per la rimozione giornaliera dei rifiuti prodotti a piè d’impianto e più in generale per la gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle attività di demolizione in conformità alla normativa vigente;*
- 3. si prescrive al Gestore il rigoroso rispetto dei protocolli per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori previsti dalle norme di settore”;*

**CONSIDERATO** l’articolo 14 ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990 che prevede che *“All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;*

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Comune di Statte, ancorché regolarmente convocati, non hanno partecipato, senza alcuna comunicata motivazione, alle riunioni della Conferenza di Servizi del 22 marzo 2022 e del 14 aprile 2022;

**CONSIDERATO** che il Comune di Taranto, con nota protocollo n. 67192 del 13 aprile 2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/45796, ha trasmesso il relativo parere in merito al differimento del termine previsto per l'attuazione delle prescrizioni n. 16.e) - 42-49 (*Batterie nn. 5-6*) e n. 18 (*Altoforno 3*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, ritenendo che “*permangono le condizioni che non consentono di accogliere in senso favorevole la istanza*”;

**PRESO ATTO** della scadenza del termine del 30 aprile 2022 previsto per la realizzazione degli interventi di cui alle prescrizioni n. 16.e) - 42-49 (*Batterie nn. 5-6*) e n. 18 (*Altoforno 3*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

**(ID 90/12381 - Prescrizioni n. 16.e) - 42-49 (Batterie nn. 5-6) e n. 18 (Altoforno 3)**

1. Ferma restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 5, comma 2 del DPCM 29 settembre 2017, la scadenza del 23 agosto 2023 per l'esecuzione di tutti gli interventi del Piano ambientale di cui al medesimo DPCM, al fine di pervenire alla conclusione delle attività di dismissione previste in attuazione delle prescrizioni n. 16.e) - 42-49 (*Batterie nn. 5-6*) e n. 18 (*Altoforno 3*) del citato Piano ambientale dello stabilimento siderurgico, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, della società Acciaierie d'Italia S.p.A. (nel seguito Gestore), identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in Viale Certosa, 239 - 20151 Milano, sono approvate le modifiche dei cronoprogrammi delle attività di dismissione previste in attuazione delle prescrizioni n. 16.e) - 42-49 (*Batterie nn. 5-6*) e n. 18 (*Altoforno 3*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017.
2. Le attività di dismissione previste in attuazione della prescrizione n. 18 (*Altoforno 3*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 devono essere concluse entro il termine del 21 ottobre 2022, nel rispetto della documentazione presentata con la nota del 21 febbraio 2022 e delle condizioni riportate ai commi 4, 5 e 6.
3. Le attività di dismissione previste in attuazione della prescrizione n. 16.e) - 42-49 (*Batterie nn. 5-6*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 devono essere concluse entro il termine del 22 febbraio 2023, nel rispetto della documentazione presentata con la nota del 21 febbraio 2022 e delle condizioni riportate ai commi 4, 5 e 6.
4. Si prescrive al Gestore di mantenere attivi i presidi di contenimento delle polveri eventualmente prodotte durante le fasi di demolizione delle batterie nn. 5-6 e dell'Altoforno 3, registrando con frequenza settimanale le ore di funzionamento di ogni singolo nebulizzatore utilizzato.
5. Si prescrive al Gestore il rigoroso rispetto delle procedure già previste dal sistema di gestione ambientale per la rimozione giornaliera dei rifiuti prodotti a piè d'impianto e più in generale per la gestione dei rifiuti prodotti, nel corso delle attività di demolizione delle batterie nn. 5-6 e dell'Altoforno 3, in conformità alla normativa vigente.

6. Si prescrive al Gestore il rigoroso rispetto dei protocolli per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori previsti dalle norme di settore.

**Articolo 2**  
***(Disposizioni finali)***

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2, comma 2.

Roberto Cingolani



ROBERTO  
CINGOLANI  
MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE  
ECOLOGICA  
MINISTRO  
28.04.2022  
16:16:34 UTC